

CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)

Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400

Capitale sociale: Euro 9.696.861,15 i.v.

C.f. e P.iva.: 02029410400

* * *

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, col, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – “**Tuspp**”), tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, Co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

L'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, il c.d. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha introdotto l'obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l'Assemblea annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, nell'ambito della relazione annuale sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'art. 14, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 prevede inoltre che: “qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”.

La Società non rientra fra i soggetti obbligati alla redazione della “Relazione sulla gestione” in quanto il presente Bilancio è redatto in forma abbreviata (sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435 bis 1° comma del C.c.), si è ritenuto pertanto che la prescritta informativa venisse riportata in un documento separato che farà parte integrante del progetto del bilancio di esercizio affinché venga resa ai Soci contestualmente al Bilancio di esercizio.

In ottemperanza alla suddetta disposizione di Legge vengono esposti alcuni indicatori aziendali ritenuti significativi, per la struttura economico finanziaria della Società, al fine di monitorare l'andamento della società in relazione alle “soglie di allarme”, ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri

fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi de/l'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione azienda/e, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico de//e attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore del/e società partecipate, con esclusione del/e società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari a//e società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto l'aggiornamento del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 31 marzo 2023 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

Il nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche introduce una sostanziale novità in relazione a quanto definito dall'art 6, già citato.

Da quanto esposto al secondo comma del predetto articolo, (*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”*) appare evidente il dettame normativo secondo cui le società a controllo pubblico siano obbligate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

L'approccio che si dovrebbe adottare è sostanzialmente simile, anche se in un contesto differente, a quanto riportato dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570 al paragrafo A.13 in merito al concetto di continuità aziendale.

Sia nel contesto dell'ISA Italia 570 che del nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche si pone sempre maggiormente l'attenzione agli aspetti inerenti il perdurare di condizioni che possano consentire al debitore di poter far fronte alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte imposta dall'art. 2740 c.c.. In tale ottica, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 impone la strutturazione e l'applicazione di sistemi di allerta senza tuttavia definirne nello specifico i crismi di applicazione.

In via generale, si può affermare che anche alle società a partecipazione pubblica si applicano le disposizioni del d.lgs. n 12/01/2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – c.d. CCI), *fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche* (art. 1 comma 3), dal che si deduce che la nozione di crisi di impresa è mutuata dal CCI in quanto la disciplina speciale, sopra riportata, nulla definisce al riguardo.

Peraltro il rapporto fra CCI e Tuspp è stato qualificato di natura complementare e non di antitesi (cfr. Mef - Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 175/2016))

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Il D.Lgs. 175/2016, come si è avuto modo di anticipare, prevede l'obbligatorietà per le società a controllo pubblico dell'introduzione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, senza tuttavia dare indicazione circa quali strumenti utilizzare al fine di implementare detti programmi, si è quindi ritenuto di utilizzare il metodo di calcolo degli indici di cui alla Relazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella Relazione "Crisi d'impresa gli indici dell'allerta" dell'ottobre 2019, in attuazione dell'art. 13 del D.lgs. 2 gennaio 2019, n. 14, seguendo l'orientamento del MEF che, nel corso del 2021, ha emesso il documento "Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale - Art. 6, comma 2. D. Lgs. n.175/2016" disponibile sul sito dal Ministero, nel quale, al par. 4.2, conferma la validità dell'utilizzo degli indici /indicatori quantitativi elaborati dal CNDCEC.


Valga ricordare in questa sede che il MEF – dipartimento del Tesoro – Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle PA, ai sensi dell'art. 15 del Tuspp, è *“competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. [Comma 2] Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.*

Si è ritenuto quindi seguire le indicazioni del Mef adottando, come di seguito illustrate, gli indici/indicatori elaborati dal CNDCEC nonostante l'art. 13 - fonte normativa da cui traeva origine la delega al CNDCEC – sul punto sia stato prima modificato dal d.lgs. 26/10/2020 n. 147 e poi abrogato e sostituito dal D.lgs. 17/06/2022 n. 83 e ciò anche di ragione del fatto che la scelta degli strumenti di analisi è stata effettuata privilegiando quelli che si ritiene siano in grado di misurare con più accuratezza i rischi a cui la società risulta maggiormente esposta, consentendo una valutazione chiara dello stato di salute.

A tal riguardo la Relazione “Crisi di impresa – gli indici dell'allerta “ chiarisce: *“Il CNDCEC, pur eseguendo integralmente il mandato legislativo di elaborazione degli indici di cui al secondo comma dell'art. 14 ha anche definito, un argomentato iter logico che, dall'esame dell'andamento aziendale, conduce alla rilevazione dei fondati indizi di crisi. Questi, come da espressa previsione dell'art. 2 lett. a), attengono alla manifestazione dell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, indizi dai quali scaturiscono gli obblighi segnalatici di cui all'art. 14. A tal fine è stata adottata una struttura, ad un tempo, “ad albero” e combinata.”*

Il percorso logico deduttivo della struttura “ad albero” viene di seguito schematizzata dalla stessa relazione del CNDCEC:

IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



Conclusioni e calcolo dell'applicazione della struttura "ad albero" degli indici di allerta per la predizione di crisi aziendale della società C.A.A.R. S.p.A.

PATRIMONIO NETTO	
PATRIMONIO NETTO	10.477.867,00
Capitale minimo di legge	Patrimonio netto positivo - Procedere al calcolo del DSCR

Indice Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	
L'indice è disponibile ?	NO
L'indice è attendibile ? (N/A se l'indice non è disponibile)	N/A
Procedere al calcolo degli indici per la verifica delle soglie settoriali	
Procedere al calcolo degli indici per la verifica delle soglie settoriali	
Flusso di cassa (almeno semestrale - sulla base di budget di tesoreria)	
Flussi di cassa positivi del periodo	DSCR Non disponibile
Flussi di cassa negativi del periodo	DSCR Non disponibile
DSCR	Indice non disponibile

SOGLIE DEGLI INDICI SETTORIALI

Rispondere e compilare tutte le seguenti informazioni:

Selezionare il settore di attività della società dall'elenco =====>
 La società ha produzione pluriennale? (per denominatore indice 1)
 Importo dividendi e eventualmente deliberati (da dedurre dalle riserve di PN)
 Debiti tributari (esigibili entro e oltre l'esercizio successivo)
 Debiti previdenziali (esigibili entro e oltre l'esercizio successivo)
 Risconti passivi *

JMN. Servizi alle imprese	
NO	
57.623,00	Info non presente nei bilanci abbreviati da recuperare da Bilanci di Verifica
17.319,00	Info non presente nei bilanci abbreviati da recuperare da Bilanci di Verifica
5.043.923,00	Info non presente nei bilanci abbreviati da recuperare da Bilanci di Verifica

* Scorporati dai debiti ove ricomprende teoricamente dal calcolo dell'indice in quanto non rappresentano debiti bensì quote di ricavo non di competenza di esercizi futuri

1) SOSTENIBILITA' ONERI FINANZIARI		Anno corrente	Parametro di settore	N. soglie superate	2
ONERI FINANZIARI / Valore della produzione	Incl. gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi).	186.634,00			
VALORE DELLA PRODUZIONE	Incl. i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso	2.699.209,00			
Indice		6,91%	1,80%	Soglia superata	1
2) ADEGUATEZZA PATRIMONIALE		Anno corrente	Parametro di settore		
PN/Debiti totali	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	10.477.867,00			
PATRIMONIO NETTO					
DEBITI TOTALI	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei passivi (voce E).	9.742.626,00			
Indice		107,55%	5,20%	Soglia non superata	0
3) EQUILIBRIO FINANZIARIO		Anno corrente	Parametro di settore		
ATTIVITA' A BREVE	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	4.181.965,00			
PASSIVITA' BREVE	E' costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei passivi (voce E).	5.757.457,00			
Indice		72,64%	95,40%	Soglia superata	1
4) REDDITIVITA'		Anno corrente	Parametro di settore		
CASH FLOW	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio più i costi non monetari (ad.es. ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) meno i ricavi non monetari (ad.es. rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	870.595,00			
Utile		163.751			
Ammortamenti e svalutazioni		706.844			
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		0			
Imposte anticipate		0			
TOTALE ATTIVO	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.	25.405.574,00			
Indice		3,43%	1,70%	Soglia non superata	0
5) ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO		Anno corrente	Parametro di settore		
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	L'indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	74.942,00			
Debiti tributari =>		57.623,00			
Debiti previdenziali =>		17.319,00			
TOTALE ATTIVO	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.	25.405.574,00			
Indice		0,29%	11,90%	Soglia non superata	0

In relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025, gli indici calcolati evidenziano il mancato rispetto delle soglie di allerta in ordine a due indici:

- l'indice di sostenibilità degli oneri finanziari che fa registrare un'incidenza degli oneri finanziari sui ricavi del 6,91% rispetto all'indice del settore del 1,8%;
- l'indice di equilibrio finanziario che fa registrare un'incidenza dell'attivo circolante sui debiti esigibili entro l'esercizio successivo del 72,64% rispetto all'indice di settore del 95,40%.

Tale apparente squilibrio finanziario è dovuto alla contabilizzazione nel mese di dicembre 2025 del debito per l'acconto previsto contrattualmente verso il RTI aggiudicatario dei lavori finanziati con contributi PNRR per la somma di euro 1.906.313.

A fronte di tale debito certo non è stato possibile - nel rispetto dei principi contabili di riferimento - iscriverne il corrispondente credito per contributi a fondo perduto PNRR in quanto importo soggetto a preventiva rendicontazione. La rendicontazione presentata nel mese di febbraio 2026 è risultata positivamente validata da Invitalia Spa pertanto il credito è stato iscritto nell'esercizio 2026. Qualora si fosse considerato alla data del 31.12.2025 tale credito per 1.906.313 l'indice sarebbe risultato pari al 108,59 e quindi ampiamente superiore all'indice di riferimento. Conseguentemente a quanto sopra l'indice effettivo dimostra la sussistenza dell'equilibrio finanziario nel breve termine. La Società si è inoltre dotata di una specifica linea di credito bancario di Euro 3.000.000,00, utilizzata al 31.12.2025 per euro 200.000,00, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra il pagamento dei fornitori per servizi e opere per la realizzazione del progetto finanziato con contributi PNRR ed il successivo incasso del contributo.

Occorre infine precisare che la società predispose annualmente e sottopone all'approvazione dei Soci un bilancio di previsione composto da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario così da potere tenere monitorata la prevedibile situazione debitoria ed in generale l'andamento finanziario dei dodici mesi successivi.

Si dà infine atto che, in relazione a quanto prevede l'art. 3 comma 3 del D.lgs n. 14 del 12/01/2019 e sue modifiche ed integrazioni, non si ravvisa:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 del d.lgs, 14 del 12/01/2019 verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si deve pertanto concludere **che non si ravvisano segnali di allerta** - tenuto conto delle precisazioni sopra riportate in ordine alle due soglie settoriali superate - e al contempo non vi sono segnali di compromissione della **continuità aziendale** intesa come: *“Il pregiudizio alla continuità aziendale rileva ai fini degli obblighi segnalatici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l'esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.”* (La Relazione “Crisi di impresa – gli indici dell'allerta”).

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma su indicato.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147- quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controllo su//e società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co. 1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 de/presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organica un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento de/le società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3].

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e de/le aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni de/presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati [co.5]”

Copia della relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della

situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO, VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025 E INFORMATIVA SUGLI OBIETTIVI IMPARTITI DAI SOCI

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione del 31 marzo 2023, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2025 ad integrazione di quanto già riferito nel precedente punto A) sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società CAAR spa è stata costituita il 27.11.1989 per volontà degli Enti pubblici Comune di Rimini, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, CCIAA di Rimini, Comune di Santarcangelo e Comune di Savignano sul Rubicone (il pubblico rappresenta attualmente il 90% del capitale sociale), affiancati da altre imprese di natura privata (10%) .

L'oggetto sociale previsto all'art 2 del proprio statuto è il seguente:

“La società opera con criteri improntati ad una economicità della gestione.

La società ha lo scopo di costruire e gestire a Rimini, anche per lotti funzionali, il centro agroalimentare, di interesse e rilevanza che svolga contemporaneamente le funzioni di mercato alla produzione, di mercato terminale o di consumo, e di mercato di redistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati, anche in ottemperanza ed in applicazione delle previsioni dell'art.11 della Legge28.02.1986, n.41 ed in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare, nonché di individuare, realizzare e gestire ogni ulteriore struttura ed attività, purché coerente con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare, allo scopo di rafforzare il proprio sistema agroalimentare nell'area provinciale.

Tra le attività coerenti con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare rientrano tutte quelle finalizzate al miglioramento dell'efficienza del mercato agroalimentare e dei servizi resi ai relativi utenti, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, quelle finalizzate a:

- garantire le migliori condizioni igienico sanitarie dei prodotti agroalimentari in relazione alle normative vigenti;*
- garantire un sistema di rilevazione e monitoraggio dei prezzi;*
- favorire il recupero delle eccedenze alimentari a favore di iniziative di carattere benefico e di assistenza agli indigenti, anche attraverso la realizzazione di piattaforme solidali;*
- incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ai fini della vendita a terzi della relativa eventuale eccedenza, mediante impianti realizzati nell'ambito delle superfici rientranti a qualsiasi titolo nel patrimonio immobiliare sia direttamente che attraverso la costituzione e/o partecipazione a comunità energetiche;*
- sviluppare il processo d'internazionalizzazione della filiera agricola e dei suoi prodotti, del Centro Agroalimentare di Rimini e dei mercati in genere, al fine di incentivare ed accrescere la loro competitività sia in Italia che all'estero, anche attraverso la conclusione di contratti di rete nel rispetto della normativa vigente ed esercitare direttamente la compravendita di prodotti agroalimentari da e verso l'estero anche per conto degli operatori dei mercati gestiti dalla società;*
- stabilire e mantenere tutti i rapporti con soggetti pubblici e/o privati attraverso ogni operazione necessaria e utile al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso, nei limiti previsti dalla legislazione,*

qualunque tipo di operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale e bancaria, compresa la concessione ed accettazione di cauzioni, fidejussioni, anche a favore di terzi, garanzie, avalli e simili, nonché assumere partecipazioni in società, consorzi od enti associativi aventi attività affine, complementare o connessa alla propria;

- stabilire e mantenere rapporti, acquisire partecipazioni ed interessenze con soggetti pubblici e/o privati, compresi gli istituti di ricerca, le università, altre strutture di mercato e comunque con qualunque soggetto ed attraverso qualsivoglia iniziativa destinata a qualificare, rinnovare, rendere più efficiente la gestione delle attività di mercato o quelle ad esso comunque connesse”.

Il Centro, inaugurato nel 2002, opera da oltre 23 anni quale struttura moderna e funzionale che ospita il mercato pubblico all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, il commercio di prodotti ittici, le forniture alberghiere (Cash & Carry), un Centro direzionale servizi e l'Agenzia delle Dogane di Rimini.

Il CAAR si sviluppa su un'area di circa 17 ettari, con oltre 45.000 mq di aree coperte e 30.000 mq di strade interne e parcheggi. Al suo interno operano circa 80 produttori ortofrutticoli locali e 50 imprese, per un totale di circa 650 lavoratori e oltre 300.000 presenze annue.

Il Centro rappresenta un potente strumento per la razionalizzazione della distribuzione (Normal Trade e Ho.Re.Ca.) e della produzione agricola locale, in un territorio caratterizzato da un importante bacino turistico, una significativa realtà produttiva agricola, un interessante polo peschiero e una spiccata vocazione per i servizi Ho.Re.Ca.

Una strategia di crescita concreta

Il CAAR ha intrapreso un percorso di profondo rinnovamento, con investimenti e progettualità che guardano al futuro e puntano a rafforzare il ruolo del Centro quale infrastruttura strategica per l'economia agroalimentare del territorio riminese e dell'intera area regionale. La crescita si articola lungo quattro direttrici: il rinnovamento infrastrutturale, l'espansione degli spazi, la responsabilità sociale e l'apertura ai mercati internazionali.

Il rinnovamento PNRR

Il Centro è interessato da un programma di riqualificazione da 10 milioni di euro a fondo perduto nell'ambito del PNRR, con termine lavori fissato al 30 giugno 2026 (decreto MASAF gennaio 2026). Il progetto punta ad accrescere la capacità commerciale e logistica, ridurre gli impatti ambientali attraverso la riqualificazione energetica e digitalizzare i processi operativi.

I principali interventi comprendono: impianto fotovoltaico di potenza superiore a 2 MWp; pensiline coperte e allungamento delle tende per il carico/scarico merci; nuovo fabbricato di 1.500 mq per la riqualificazione del mercato ittico; modernizzazione degli impianti di climatizzazione; rifacimento della sede stradale. Gli interventi sono progettati per generare benefici diretti ai conduttori del CAAR, sia in termini di servizi migliorati sia di risparmio economico derivante dall'efficientamento energetico.

L'espansione sul Comparto 9

Con lo sguardo rivolto allo sviluppo di medio-lungo periodo, nel febbraio 2024 la Società ha acquisito un'area confinante di 50.717 mq (investimento di circa 1,3 milioni di euro), destinata alla realizzazione di un complesso di depositi refrigerati per circa 16.000 mq di superficie costruita. L'intervento risponde alla crescente domanda di stoccaggi refrigerati a livello locale, sovracomunale e regionale.

Nel luglio 2025 è stato conferito specifico incarico professionale per la progettazione nell'ambito del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017. La concentrazione degli impegni legati al PNRR negli esercizi 2025-2026 ha reso necessario posticipare la fase realizzativa, senza tuttavia rallentare l'attività di pianificazione.

È in corso la definizione progettuale e l'ottimizzazione dei costi. L'attività procederà su due binari paralleli: l'ottenimento del Permesso di Costruire dal Comune di Rimini entro fine 2026, e le verifiche di sostenibilità finanziaria con eventuale ricerca di partnership. L'avvio dei lavori è previsto nel 2027, mediante procedura aperta conforme al Regolamento della Società.

La Logistica Solidale e il legame con il territorio

Il CAAR non è solo infrastruttura economica, ma anche presidio sociale. Dal febbraio 2023 è attivo il progetto di Logistica Solidale, attraverso il quale il Centro distribuisce gratuitamente prodotti ortofrutticoli alle associazioni benefiche del territorio. Ad oggi sono state distribuite oltre 1.470 tonnellate di prodotti a 46 associazioni in 132 giornate di distribuzione, con un ritorno economico stimato per i produttori e un impatto sociale significativo sulla comunità. Il progetto, nato nell'ambito della Rete Emilia Romagna Mercati, rappresenta un modello concreto di lotta allo spreco alimentare e di solidarietà territoriale, riconosciuto come potenzialmente replicabile anche a livello europeo.

Il Centro sta inoltre rafforzando il proprio legame con il mondo scolastico e con la comunità locale, promuovendo iniziative di educazione e consapevolezza alimentare rivolte alle giovani generazioni, nella convinzione che un centro agroalimentare moderno debba essere anche luogo di cultura e formazione sul valore del cibo e della filiera agroalimentare.

L'internazionalizzazione

Il CAAR partecipa attivamente alla strategia di internazionalizzazione della Rete Emilia Romagna Mercati, finalizzata a valorizzare le eccellenze agroalimentari regionali — in particolare i prodotti DOP e IGP dell'Emilia-Romagna — sui mercati esteri ad alto potenziale.

Sul fronte europeo, la Germania rappresenta il mercato di riferimento consolidato, con una presenza costante alla fiera Fruit Logistica di Berlino e attività continuative di incontri B2B. Il piano strategico 2027-2029 prevede l'esplorazione di nuovi mercati europei, tra cui Svizzera, Austria, Slovenia e l'area scandinava.

Sul fronte extraeuropeo, gli Emirati Arabi Uniti costituiscono il primo mercato target, con la partecipazione alla fiera Gulfood di Dubai e l'avvio di collaborazioni commerciali strutturate. Sono in corso attività esplorative anche verso Singapore e l'Arabia Saudita.

L'obiettivo è diversificare i mercati di sbocco, aggregare l'offerta e ampliare la visibilità dell'agrifood regionale nei mercati più profittevoli e in crescita, con particolare attenzione ai canali Ho.Re.Ca. e al dettaglio di alta gamma.

Nel complesso, il CAAR ha in campo investimenti per oltre 11 milioni di euro e una progettualità che spazia dall'innovazione infrastrutturale alla solidarietà sociale, dall'apertura internazionale al rafforzamento del legame con il territorio, a conferma di una gestione orientata alla crescita e alla creazione di valore per i soci, per le imprese insediate e per l'intera comunità

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2025 risulta il seguente:

	CAPITALE SOCIALE	NUMERO AZIONI	%
1 GRANLATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	7.457,30	745.730	0,08
2 COOPERATIVA SERVIZI AGRICOLTURA S.C.R.L.	760,32	76.032	0,01
3 C.O.ME.R. S.C.R.L.	760,32	76.032	0,01
4 CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	254,82	25.482	0,00

5	CO.F.MO. S.C.R.L.	9.059,60	905.960	0,09
6	COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE S.C.R.L.	13.662,79	1.366.279	0,14
7	COOPERATIVA PESCATORI LA BUSSOLA	1.768,87	176.887	0,02
8	CASA DEL PESCATORE SOOC. COOP. CATTOLICA	1.768,87	176.887	0,02
9	COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI SOC. COOP.	7.834,17	783.417	0,08
10	MARR S.P.A.	163.740,68	16.374.068	1,69
11	CIA ROMAGNA SERVIZI SRL	3.580,63	358.063	0,04
12	NEW FACTOR S.P.A.	817,23	81.723	0,01
13	CONFSERVIZI S.R.L.	760,32	76.032	0,01
14	NUOVA RIMINIMPRESA S.R.L.	2.055,03	205.503	0,02
15	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	407.901,15	40.790.115	4,21
16	BANCA MALATESTIANA	89.853,77	8.985.377	0,93
17	ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.	75.001,84	7.500.184	0,77
18	BPER BANCA SPA	198.610,97	19.861.097	2,05
19	TARGET SINERGIE SRL	6.039,73	603.973	0,06
20	FORMULA SERVIZI S.C.R.L.	3.019,04	301.904	0,03
21	AIR COOP S.C.R.L.	3.019,04	301.904	0,03
22	GRUPPO C.S.A. S.P.A.	2.174,60	217.460	0,02
23	CCIAA DELLA ROMAGNA	1.553.664,53	155.366.453	16,02

24	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	39.726,65	3.972.665	0,41
25	RIMINI HOLDING S.P.A.	5.770.763,53	577.076.353	59,51
26	PROVINCIA DI RIMINI	257.968,39	25.796.839	2,66
27	REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.074.836,96	107.483.696	11,08
	TOTALE CAPITALE SOCIALE	9.696.861,15	969.686.115	100,00

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 19 giugno 2025, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027.

Componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Moreno Ricci – Presidente;
- Daniela Montagnoli – Vice Presidente;
- Lucia Serra.

4. ORGANO DI CONTROLLO — REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 21 aprile 2023 che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

Componenti del Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena – Presidente;
- Dott. Andrea Piraccini – Membro Effettivo;
- Dott. Giuseppe Savioli – Membro Effettivo .

La Società ha affidato la revisione legale alla Società Rewind Srl nominata con delibera assembleare in data 21 aprile 2023 che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

5. IL RESPONSABILE O.D.V. (organo di vigilanza L. 231/2001)

La società ha implementato il modello organizzativo previsto dalla Legge 231/2001 e ha nominato un Organismo di Valutazione monocratico nella persona dell' Avv. Daniele Speranzini.

6. RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E RESPONSABILE TRASPARENZA

La società ha adottato il Programma Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

La Rag.ra Monica Ferrara, dipendente della Società, è Responsabile Prevenzione Corruzione nonché Responsabile Trasparenza.

7. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2025 prevede n. 7 contratti di lavoro subordinato.

8. INFORMATIVA AGGIUNTIVA RICHIESTA DAL COMUNE DI RIMINI ATTRAVERSO LA SOCIETÀ RIMINI HOLDING S.P.A.

8.1 Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico ex D.Lgs. 175/2016 – evidenze numeriche

L'art. 19, commi 5, 6 e7 del D. Lgs. 175/2016, il c.d. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, prevede che le amministrazioni pubbliche fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento di oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Il Comune di Rimini, con deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 26.7.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025, ha assegnato a Caar Spa i seguenti obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento:

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI “C.A.A.R. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. CONSORTILE”

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti¹, alla “*società a controllo pubblico*” (come definita dalle disposizioni di legge vigenti²) “C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile” è assegnato, con decorrenza dal 2023 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive “spese di funzionamento”*: per ciascun esercizio, a consuntivo l'incidenza percentuale del “**complesso delle spese di funzionamento**” (da intendersi come il totale dei “costi della produzione” - voce “B” - del “conto economico”³ inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico, dei costi relativi ai c.d. “servizi comuni” così come definiti nel vigente “Regolamento di gestione interno per l'utilizzo degli spazi e dei servizi di uso comune”, dei costi per “ammortamenti e svalutazioni” e dei canoni di leasing e con i “costi per il personale” assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) sul “**valore della produzione**”⁴, non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime “spese”, rispetto al “valore della produzione”) degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, debitamente approvati⁵.

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2023) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

¹ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

² Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

³ Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - “*composizione e schemi del bilancio d'esercizio*”).

⁴ Da considerarsi al netto dei proventi per rimborso dei costi per servizi comuni e delle “poste rettificative degli ammortamenti” (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i “contributi in conto impianti”, qualora contabilizzati con il metodo dei “risconti passivi”) eventualmente presenti.

⁵ In sede di predisposizione del bilancio di previsione l'incidenza annua media aritmetica percentuale dovrà essere determinata con riferimento ad un bilancio preconsuntivo dell'esercizio in corso e agli ultimi due bilanci di esercizio precedenti debitamente approvati.

VERIFICA OBIETTIVO SPESE DI FUNZIONAMENTO	BILANCIO	BILANCIO	BILANCIO	INCIDENZA	BILANCIO
	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	MEDIA	CONSUNTIVO
	2022	2023	2024	2022/2023/2024	2025
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.489.446,00	2.522.150,00	2.590.529,00	2.534.041,67	2.607.953,00
COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	- 103.702,00	- 143.627,00	- 133.620,00	- 126.983,00	- 145.331,96
COSTI PER SERVIZI COMUNI	- 772.003,00	- 651.520,00	- 656.530,00	- 693.351,00	- 679.958,40
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 620.527,00	- 697.357,00	- 751.466,00	- 689.783,33	- 706.844,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	993.214,00	1.029.646,00	1.048.913,00	1.023.924,33	1.075.818,64
DI CUI COSTO DEL PERSONALE	361.834,00	378.426,00	399.882,00	380.047,33	443.221,00
DI CUI ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	631.380,00	651.220,00	649.031,00	643.877,00	632.597,64
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.783.413,00	2.869.431,00	2.913.069,00	2.855.304,33	2.993.981,00
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	- 186.662,00	- 186.662,00	- 186.248,00	- 186.524,00	- 186.248,26
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTO	2.596.751,00	2.682.769,00	2.726.821,00	2.668.780,33	2.807.732,74
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SU VALORE DELLA PRODUZIONE	38,25	38,38	38,47	38,37	38,32
	limite spese di funzionamento 2025 ipotesi con % media				1.077.235,86
	spese di funzionamento 2025 DA BILANCIO CONSUNTIVO				1.075.818,64
	delta MINORI spese funzionamento rispetto a obiettivo				- 1.417,22
	delta percentuale				- 0,05

Dalla tabella si rileva che l'obiettivo risulta rispettato in quanto l'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione del 2025 non ha superato l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio per un valore percentuale del -0,05% pari ad un valore nominale di euro 1.417,22.

Prospetto di confronto tra conto economico preventivo 2025 e conto economico consuntivo 2025

Vedasi tabella riportata nella pagina seguente.

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 31/12/2025	PREVENTIVO 2025	VAR CONS. 2025 VS PREV. 2025
A) Valore della produzione				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.699.209	2.768.140	-68.931
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5)	Altri ricavi e proventi:			
	- vari	108.524	32.159	76.365
	- contributi in conto esercizio	0	0	0
	- contributi in conto capitale (quote esercizio)	186.248	187.661	-1.413
		294.772	219.820	74.952
Totale valore della produzione		2.993.981	2.987.960	6.021
B) Costi della produzione				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.033	2.000	-967
7)	Per servizi	1.226.556	1.340.360	-113.804
8)	Per godimento di beni di terzi			
9)	Per il personale			
	a) Salari e stipendi	308.282	270.000	38.282
	b) Oneri sociali	113.313	98.100	15.213
	c) Trattamento di fine rapporto	21.626	21.900	-274
	d) Trattamento di quiescenza e simili			
	e) Altri costi		14.400	
		443.221	404.400	38.821
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
	a) Ammortamento delle immobilizz. immateriali	14.094	11.000	3.094
	b) Ammortamento delle immobilizz. materiali	692.750	700.000	-7.250
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
		706.844	711.000	-4.156
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-4.993	0	-4.993
12)	Accantonamento per rischi			
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	235.292	239.501	-4.209
Totale costi della produzione		2.607.953	2.697.261	-89.308
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		386.028	290.699	95.329

C) Proventi e oneri finanziari					
15)	Proventi da partecipazioni:				
		- da imprese controllate			
		- da imprese collegate			
		- altri			
16)	Altri proventi finanziari				
	a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
		- da imprese controllate			
		- da imprese collegate			
		- altri			
	b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
	c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante			
	d)	da proventi diversi dai precedenti			
		- da imprese controllate			
		- da imprese collegate			
		- da controllanti			
		- altri	26.857	11	26.846
			26.857	11	26.846
17)	Interessi e altri oneri finanziari:				
		- da imprese controllate			
		- da imprese collegate			
		- da controllanti			
		- altri	186.634	225.786	-39.152
			186.634	225.786	-39.152
17-bis)	utili e perdite su cambi				
	Totale proventi e oneri finanziari		(159.777)	(225.775)	65.998
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
18)	Rivalutazioni:				
	a)	di partecipazioni			
	b)	di immobilizzazioni finanziarie			
	c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19)	Svalutazioni				
	a)	di partecipazioni			
	b)	di immobilizzazioni finanziarie			
	c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		0	0	0
	Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		226.251	64.924	161.327
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
	a)	Imposte correnti	62.500	37.000	25.500
	b)	Imposte differite			
	c)	Imposte anticipate			
	d)	Imposte relative ad esercizi precedenti			
	e)	proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
			(62.500)	(37.000)	(25.500)
23)	Utile (Perdita) dell'esercizio		163.751	27.924	135.827

8.2 Relazione sul raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding SpA per l'anno 2025

Il Comune di Rimini, ha assegnato a C.A.A.R. S.p.A. per l'esercizio 2025 una serie di obiettivi strategici e, in ordine al loro raggiungimento, si fa riferimento all' **Allegato n. 1** della presente relazione.

9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al paragrafo 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, Co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo. Dall'utilizzo degli strumenti utilizzati (indicatori) esposti nel paragrafo 2 del Programma sono emerse considerazioni che non rilevano situazioni allarmanti.

Pertanto in ordine alla Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art D. Lgs. 175/2016, richiamando le considerazioni già espresse nel paragrafo di commento agli indici di allerta, non si segnalano situazioni di superamento dei parametri fisiologici di "normale" andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione ed al mantenimento della continuità aziendale si dà atto che il Bilancio di Previsione 2026 approvato dai Soci in data 4 dicembre 2025 prevede il conseguimento di un utile di esercizio e ricavi da locazione in linea con quelli dell'esercizio precedente, se non in moderata crescita, così come il regolare assolvimento degli investimenti programmati e degli impegni assunti.

10. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale,

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione,

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.”

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e

In base al Co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quel/i di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.

Si ritiene necessario meglio definire la portata degli strumenti dell’art. 6 comma 3 del Tuspp. Va constatato che gli “strumenti” elencati nel comma terzo dell’art. 6, in realtà, si riferiscono più propriamente al sistema dei controlli interni che a quello dell’amministrazione in senso stretto. Occorre infatti evidenziare che la norma in questione permette alle società a controllo pubblico di istituire un ufficio di controllo interno; quest’ultimo – da un lato – deve cooperare con l’organo statutario di controllo, ossia con il collegio sindacale, rispondendo tempestivamente alle sue richieste, e – dall’altro lato – deve svolgere la verifica sulla regolarità e sull’efficienza della gestione, provvedendo alla redazione periodica di apposite relazioni indirizzate allo stesso collegio sindacale. L’istituzione dell’ufficio di controllo interno, tuttavia, non può determinare la riduzione delle funzioni del collegio sindacale, che, ai sensi dell’art. 2403 c.c., vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L’ufficio in questione, dunque, può fungere innanzitutto da supporto al collegio sindacale e – come si desume dal testo della disposizione in commento – deve concentrarsi sulla verifica della regolarità e dell’efficienza della gestione. Alla luce del testo e della ratio della lettera b) del comma 3 dell’art. 6 del Tuspp, emerge che le funzioni dell’ufficio di controllo hanno innanzitutto carattere ausiliario e di sostegno di quelle attribuite al collegio sindacale. Tale strumentalità investe l’insieme delle competenze demandate all’organo statutario di controllo, tanto che l’ufficio in questione ne diviene un preminente interlocutore. La necessità di una competenza propria dell’ufficio summenzionato può ricavarsi dalla medesima lett. b), ove è testualmente stabilito che esso “trasmette all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione”. Da tale espressione si evince che la competenza dell’ufficio dovrebbe essere caratterizzata primariamente dall’obbligatoria redazione di relazioni per il collegio sindacale con riferimento principale alla regolarità e all’efficienza della gestione, che afferiscono ai principi di corretta amministrazione. Il controllo esercitato dall’ufficio, dovrebbe concentrarsi anche sull’efficienza, menzionata nella lettera b), che va però intesa in senso ampio, così da includere efficacia ed economicità; si tratterebbe dunque del controllo di gestione, che – appunto – mira ad accertare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità al fine di ottimizzare – anche mediante tempestivi interventi di correzione – il rapporto tra costi e risultati. In breve, l’art. 6 costituisce il fondamento normativo della legittimità dell’audit interno, che ha lo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia della gestione, la coerenza dei processi decisionali con gli obiettivi strategici, l’osservanza della legge e delle norme statutarie. L’ufficio deve perciò disporre di poteri di verifica sia mediante controlli diretti presso le unità operative sia mediante l’analisi di dati e informazioni provenienti dalle stesse unità in modo costante.

Tali verifiche devono tuttavia inserirsi in un piano coordinato dei controlli, che investirebbero anche il reale rispetto delle disposizioni interne concernenti i processi produttivi e decisionali.

L’esito di tale attività è rappresentato dalle relazioni trasmesse al collegio sindacale

L’adozione di un ufficio per il controllo interno, secondo quanto desumibile dalle prime interpretazioni sopra riportate, è funzionale alle dimensioni dell’attività sociale e deve essere adeguatamente proporzionato alle relative esigenze informative.

Per Caar, l’attività è caratterizzata dalle concessioni in affitto di alcuni padiglioni esterni alla struttura centrale, quest’ultima dedicata a mettere a disposizione spazi e strutture attrezzate a chi vuole impiantare la propria attività di imprese. Nella struttura centrale viene svolta il mercato pubblico all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, un padiglione è dedicato al commercio di prodotti ittici e alla logistica, ed un padiglione per le forniture alberghiere (Cash & Carry e piattaforma logistica), un Centro direzionale servizi. Per lo svolgimento di tali attività l’organigramma prevede sette unità di lavoratori dipendenti.

Le informazioni gestionali sono gestite dal Direttore Generale che assolve le funzioni su indicate.

La costituzione di un ufficio di controllo separato ed autonomo dagli uffici amministrativi e dalla direzione generale appare sovrabbondante e dai costi di funzionamento non facilmente giustificabili, nella

considerazione che come verrà infra indicato, la società dispone anche di altri organi di controllo quali RPCT e ODV.

Tutela della concorrenza e sistemi di controllo:

nel dettaglio, come si è sopra accennato, la lettera a) del comma 3 dell'art. 6 prevede l'integrazione degli strumenti di governo societario con regolamenti interni volti a garantire la conformità delle attività alle norme sulla concorrenza. Ciò evoca l'adozione dei cosiddetti programmi di antitrust compliance, che promuovono e rafforzano il rispetto della citata normativa da parte della società. A tal riguardo si vedano le azioni compiute riportate nel prospetto che segue.

Si precisa che con delibera dell'assemblea dei soci del 22/06/2021 è stata definita la qualificazione della società ai fine delle seguenti disposizioni di legge:

Legge n. 190 del 6/11/2012, c.d. Legge Anticorruzione

D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. Decreto Trasparenza

D.lgs. n. 39 del 8/04/2013 c.d. Decreto inconfiribilità e incompatibilità

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 c.d. Codice dei Contratti Pubblici

D.lgs. n. 175 del 19/08/2016 c.d. Testo unico delle Società Pubbliche

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato <i>Governance della compliance alla normativa delle società a controllo pubblico</i> - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori; - regolamento acquisti in economia (allegato al regolamento di cui al precedente); - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale <i>Governance per la tutela della concorrenza</i> -regolamento mercato ittico; -regolamento mercato orto frutticolo	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		si veda sopra
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato (- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società non ha adottato programmi di responsabilità sociale	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

--	--	--	--

Rimini, li 31 marzo 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Moreno Ricci

Allegati:

Allegato n. 1 - Tabella analisi conseguimento obiettivi strategici

**Il sottoscritto Rag. Paolo Damiani, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Bollo virtuale RN: Aut. Dir. Reg. Emilia Romagna n. 2016/70586 del 14.12.2016**